

Sentenza N. 3738/2017
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1635/2015



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dott.ssa Anna Maria Franchini | Presidente |
| Dott. Carlo Chiriaco | Consigliere rel. |
| Dott.ssa Sabrina Mostarda | Consigliere |

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 07/07/2017, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria in grado di appello iscritta al n. 1635 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MACCIOTTA GIUSEPPE e dall'Avv. CIAMPI SONIA, elettivamente domiciliati in VIA P. FALCONIERI, 100 C/O AVV. PAOLA FIECCHI 100- ROMA

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (c.f. 02430700589), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. TORTATO PAOLA e dall'Avv. SULAS GAVINA MARIA, elettivamente domiciliati in VIA NIZZA, 35 C/O INPGI - ROMA

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10670/2014 pubblicata in data 11/11/2014

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Firmato Da: CHIRIACO CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6265cd20a0030408b10e10046923cd08 - Firmato Da: FRANCHINI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf69d8430db005715cd3cad3983d40c





Corte di Appello di Roma

1. - Con ricorso depositato in data 11/05/2015 . ha proposto appello - con richiesta di integrale riforma e vittoria delle spese del doppio grado - avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata rigettata, nel contraddittorio delle parti, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1904 emesso il 28 febbraio 2013 contenente l'ingiunzione alla società, esercente l'attività di emittente televisiva di pagare all'INPGI la somma specificata a titolo di contributi assicurativi, oltre somme aggiuntive, per il rapporto di lavoro subordinato di natura giornalista intercorso con la giornalista . per il periodo dal gennaio 2010 al marzo 2012, inquadrata come "programmista" nel III livello del CCNL Aeranti-Corallo-Cisa. . Secondo il primo giudice, era stata raggiunta ampia prova, gravante sull'Inpgi, che la lavoratrice, iscritta all'albo dei praticanti giornalisti, avesse svolto attività di natura giornalistica. L'appellante ha evidenziato l'erroneità della decisione. Si è costituito in giudizio l'Istituto appellato, resistendo al gravame.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

2. - L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello è infondata.

2.1. - L'art. 434 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 134/12, di conversione in legge del D.L. 83/12, prescrive che "la motivazione dell'appello, deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

2.2. - Non vi è dubbio che la novella legislativa abbia reso più rigoroso il rispetto del principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, imponendo all'appellante di individuare i capi della decisione impugnati; di censurarli con argomentazioni idonee a contrapporsi a quelle della sentenza oggetto di gravame; di indicare in modo chiaro e puntuale la diversa ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto portare al rigetto o all'accoglimento della domanda; di specificare, con altrettanta chiarezza, gli errori di diritto e le ragioni per le quali la corretta interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie avrebbe dovuto indurre a disattendere la pretesa o la difesa della controparte.

2.3. - Il legislatore, peraltro, non ha né imposto formule sacramentali né trasformato l'atto di appello in una impugnazione a critica vincolata, sicché la valutazione sulla ammissibilità del gravame va fatta, come in passato, considerando l'atto nel suo complesso e prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme.

Il gravame, conseguentemente, sarà ammissibile ogniqualvolta risultino individuati i capi della decisione censurati ed esplicitate le ragioni della erroneità degli stessi, correlate e contrapposte a quelle indicate nella sentenza impugnata, in modo da consentire al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo all'agevole enucleazione delle specifiche doglianze alla sentenza impugnata.

2.4. - Ne discende che non può certo condurre ad una pronuncia di inammissibilità il solo fatto che l'appellante non abbia in modo formale proceduto ad individuare ed a





Corte di Appello di Roma

trascrivere i capi della sentenza oggetto di impugnazione, ove detta individuazione emerga dal contenuto complessivo dei motivi di gravame, nei quali risultino evidenziati, da un lato le ragioni di dissenso e dall'altro il diverso percorso argomentativo che il giudice avrebbe dovuto seguire ai fini della decisione (in senso sostanzialmente conforme, v. Cass. n. 2143/15).

2.5. - Nel caso di specie, come si desume dal tenore delle censure poste a base dell'impugnazione, l'appellante ha chiaramente individuato i punti della prima sentenza dalla stessa non condivisi, ne ha spiegato le ragioni e ha corrispondentemente riproposto, in maniera intellegibile, i suoi *petita*, mettendo la Corte in condizione di pronunciarsi corrispondentemente su di essi.

Onde, l'ammissibilità del gravame, che deve essere esaminato nel merito.

3. - L'appello è infondato.

3.1. - Con un unico articolato motivo di ricorso la difesa appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia respinto l'opposizione, erroneamente valutando le prove documentali fornite in giudizio (verbale ispettivo e documentazione allegata, dichiarazioni rese agli ispettori, delibera dell'Ordine dei Giornalisti che aveva disposto l'iscrizione al registro dei Praticanti giornalisti della dipendente) e gli esiti della prova orale espletata.

3.2. - Ha dedotto in particolare che la sentenza non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che la lavoratrice, nel periodo di riferimento (gennaio 2010-luglio 2012), era stata assunta prima con un contratto a tempo determinato e poi trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l'inquadramento di "programmista" ai sensi del CCNL Aeranti- Corallo, Cisa, e aveva così dato luogo ad una collaborazione con l'emittente televisiva ' ' affatto diversa da quella di tipo giornalistico.

3.3. - Invero, richiamati i tratti distintivi che connotano la figura di giornalista, la società appellante ha ancora una volta ribadito che l'attività svolta dalla era riconducibile a quella di programmatore cioè di colui che "sulla base delle indicazioni impartite, idea e realizza programmi e/o prodotti televisivi anche coordinando e/o eseguendo la ripresa, il montaggio e l'edizione; redige o concorre alla stesura di testi effettuando all'occorrenza prestazioni in audio e video": le numerose dichiarazioni testimoniali in tal senso avevano evidenziato che la lettura del TG nonché la realizzazione dei servizi e la collaborazione alla stesura della scaletta del telegiornale, la realizzazione della trasmissione "F ", dedicata ai personaggi più o meno di spicco del mondo sardo e articolata sotto forma di dialogo tra la e i vari ospiti, la collaborazione e l'organizzazione della trasmissione di attualità di politica e di economia ', rappresentavano tutte attività ricadenti nell'area di competenza professionale del "programmista" tanto più se considerato che la stessa operatrice si occupava di compiti amministrativi e di promuovere l'azienda presso gli enti pubblici, portando richieste di sponsorizzazione di trasmissioni agli enti pubblici, attività sicuramente inibita ai giornalisti.





Corte di Appello di Roma

3.4 - Anche con riferimento alla realizzazione di servizi giornalistici, la stessa lavoratrice era stata impegnata ordinariamente in interviste con operatore (microfono e telecamera) o nella compilazione di schede di ricerca, attività pacificamente riconducibile a quella di esecuzione di attività audio video di cui alla diversa declaratoria di "programmista".

4. - A ben vedere le censure, come articolate dalla difesa appellante, non sembrano cogliere nel segno.

4.1. - Va premessa la consolidata giurisprudenza della S.C. che, se riconosce che il provvedimento di iscrizione all'Albo professionale rappresenta un atto di accertamento costitutivo da cui deriva uno *status* professionale efficace verso tutti e che tale atto può essere impugnato solo dai soggetti legittimati dalla l. 63\69, afferma però che i terzi interessati (come il datore di lavoro) non abilitati ad intervenire nel procedimento per la predetta iscrizione, potranno pur sempre agire giudizialmente per verificare l'effettiva rispondenza dell'attività svolta a quella giornalistica e tentare di ottenere, ove di interesse, una qualificazione della natura del rapporto diversa e corrispondente a quella pattuita tra le parti (cfr., ad es.: Cass., 7 novembre 2001, n. 13778; Cass., 29 aprile 1997, n. 3716; Cass., 16 gennaio 1993, n. 536; Cass., S.U., 30 dicembre 1991, n. 14021).

4.2. - Detta situazione ricorre nel caso di specie, nel quale, come emerge dalla documentazione versata in atti già a sostegno della richiesta di decreto ingiuntivo, all'accertamento ispettivo in cui si dà atto dell'appartenenza della lavoratrice al locale Ordine dei Giornalisti. D'altra parte, è acclarata la circostanza che la lavoratrice cui attiene l'accertamento era iscritta al registro dei praticanti giornalisti (attestazione del 22 luglio 2013 del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della) con decorrenza dalla data di assunzione (7 febbraio 2009).

4.3. - Ciò posto, la definizione dell'attività giornalistica non è agevole soprattutto in raffronto ad altre attività intellettuali che comportano anch'esse la selezione ed elaborazione delle notizie. Proprio con riferimento al profilo del programmatista deve infatti considerarsi che anche quest'ultimo può occuparsi della selezione ed elaborazione di notizie in funzione della redazione di testi e della realizzazione di inchieste da utilizzare nella confezione del programma, secondo la declaratoria sopra citata. Insomma, più in generale il programmatista è colui che idea, propone, imposta e prepara - sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario - programmi radiofonici e/o televisivi, culturali e di spettacolo; redige o concorre alla redazione di testi, soggetti, scalette, trattamenti e sceneggiature effettua all'occorrenza prestazioni al microfono e/o in video ed al mixer video per le riprese dirette o differite di attualità.

4.4. - Ritiene la Corte utile per operare una doverosa distinzione tra le figure del giornalista-redattore e quella di programmatista, riportare i passi significativi di una sentenza della Suprema Corte sull'argomento, relativa proprio alla struttura qui in discussione (Cass. 22/11/2010, n. 23625): "costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di





Corte di Appello di Roma

informazione, con valutazione della rilevanza della notizia o dei commenti di approfondimento e della idoneità ad incidere, in relazione ai fatti riferiti, sul convincimento del lettore...il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo; ai fini dell'individuazione dell'attività giornalistica assumono poi rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l'interesse della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione".

4.5. Conviene pertanto la Corte - in conformità a tali principi - che le mansioni giornalistiche consistono non già nella mera raccolta, selezione ed elaborazione (anche con connotati di creatività) delle notizie, ma è necessario che tutto ciò avvenga in relazione di una attività di mediazione immediata e diretta tra colui che acquisisce la conoscenza del fatto e la diffusione di essa tra i destinatari.

4.6. - Tale rapporto di mediazione diretta è proprio quello che è chiaramente venuto in luce nella fattispecie, essendo emerso dalla prova orale che l'attività di elaborazione delle notizie non era né marginale né secondaria bensì diretta all'acquisizione e diffusione della notizia e complementare all'attività giornalistica di redazione: i giornalisti e redattori dell'emittente televisiva, escussi come testi, sono stati concordi nel riferire che la oltre ad occuparsi della lettura di alcune edizioni del telegiornale, realizzava servizi giornalistici, lavorava in redazione alla realizzazione di servizi per il telegiornale per la una trasmissione di " / " (cioè lavorava agenzie e comunicati); curava altresì da sola la trasmissione " " consistente in una serie di interviste dirette a personaggi della vita sarda; quale conduttore di tg le era altresì affidata la redazione della scaletta del telegiornale (era un atto di fiducia verso il giornalista); insomma faceva "sostanzialmente le stesse cose" ai pari degli "altri giornalisti" (vedi dichiarazioni dei testi e , che ha pure precisato che la lavorava all'interno della redazione, rispondendo direttamente al direttore e svolgendo sostanzialmente tutte le attività giornalistiche tipiche di una redazione TV; vedi pure dichiarazioni del teste che ha aggiunto che la , dopo la lettura del TG si tratteneva una mezz'ora, quaranta minuti per rielaborare notizie di agenzia soprattutto per il Tg dell'alba).

Ed ancora è stata rimarcata la circostanza che la svolgeva attività giornalistica, realizzando servizi, uscendo con i cameramen per seguire eventi di cronaca , partecipando alle conferenze stampa come redattrice per l'emittente, realizzando interviste, elaborando notizie di agenzia, compilando scalette per il TG e collaborando alla trasmissione settimanale " "; con la dovuta precisazione che "per realizzazione di intervista si intende, individuazione ed elaborazione della





domanda e proposizione della domanda all'intervistato. Tali attività venivano svolte dalla [redacted]. Il capo redattore può solo assegnare il servizio ed indicare l'argomento da trattare..." (vedi dichiarazioni del teste [redacted] all'epoca giornalista Capo servizio).

4.7. - Ciò esclude, sul piano logico fattuale, che possa darsi valenza dirimente all'argomento sotteso alla censura posta dalla difesa appellante secondo cui l'attività, di contenuto prettamente giornalistico, potrebbe essere ritenuta per ciò solo compatibile con quella propria del "programmista".

4.8. - Per il resto, come correttamente evidenziato già dal primo giudice, tale quadro probatorio non è affatto messo in discussione dalla deposizione della teste [redacted], la quale ha potuto riferire delle mansioni e dei compiti svolti dalla [redacted] in ambito amministrativo: circostanza posta in evidenza dalla società appellante per sostenere che la lavoratrice non svolgeva all'interno della redazione dell'emittente televisiva attività giornalistica in senso proprio ma che tuttavia non è utile per rendere inattendibili le convergenti deposizioni degli altri testi che, tutti quali giornalisti, lavoravano o collaboravano a fianco della [redacted].

4.9. - Ulteriore ragione di infondatezza della tesi portata avanti dalla società appellante si trae proprio dalla circostanza che la posizione contrattuale della [redacted] era stata oggetto di rilievo in sede sindacale posto che la stessa era inserita in un settore dell'azienda diverso dalla redazione giornalistica. Il sindacato in sede di stipula del contratto di solidarietà firmato con l'Azienda nei primi mesi del 2012 volle infatti precisare con una nota a margine che la posizione lavorativa della stessa riportata in contratto non era corretta (vedi dichiarazioni dei testi [redacted] e [redacted] all'epoca componenti del Comitato di redazione).

4.10. - Neppure può disconoscersi che il contratto nazionale di lavoro giornalistico possa ritenersi applicabile posto che l'attività della dipendente, pure iscritta all'albo dei giornalisti nel registro dei praticanti, è stata svolta all'interno della organizzazione dei servizi giornalistici dell'emittente televisiva, il prodotto dell'attività stessa è stato posto in essere con il suo inserimento nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi (Cass. 23.1.88, n. 552; Cass. 2.2.02, n. 1372).

D'altra parte la situazione riscontrata in fatto è conforme all'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, secondo cui: " La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari". Ne è conferma la circostanza che la Floris era stata inserita a pieno titolo nella redazione giornalistica dell'emittente e non è neppure in discussione che essa facesse capo ad una struttura comparabile con una testata giornalistica composta da numerosi giornalisti (ben dieci redattori professionisti come dedotto dalla stessa società in sede di opposizione).

5. - In conclusione, il gravame deve essere respinto.

6. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.





Corte di Appello di Roma

7. - In considerazione della data di deposito del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

- a) rigetta l'appello.
- b) Condanna l'appellante al pagamento , in favore dell'Istituto appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
- c) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 07/07/2017

IL CONSIGLIERE EST.
DOTT. CARLO CHIRIACO

IL PRESIDENTE
DOTT. SSA ANNA MARIA FRANCHINI

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dagli sottoscritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

